



COMUNE DI PALERMO

AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OPERE PUBBLICHE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Sede: Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO - ☎ 091 7401452

protezionecivile@comune.palermo.it - protezionecivile@cert.comune.palermo.it

ORDINANZA N. 70/OS

DEL 24/05/2021

OGGETTO: Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia. Interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Considerato che:

- lo stato di potenziale pericolo derivante dalla presenza di appezzamenti di terreno in stato di abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea, disseccata nel periodo estivo, diventa facilmente infiammabile ed innesco di incendi in aree agricole e boschive nonchè habitat idoneo alla proliferazione di insetti responsabili di malattie epidemiche;
- la suddetta operazione di pulizia converge sull'efficacia degli interventi di disinfestazione e derattizzazione programmati da questa Amministrazione comunale e contribuisce a contrastare la diffusione dell'*Aedes albopictus* (zanzara tigre), che trova condizioni favorevoli alla sua diffusione dalla presenza di sterpaglie;

Ravvisata la necessità di assicurare la pulizia dei terreni per:

- prevenire fenomeni di autocombustione;
- l'innesco di un incendio di natura accidentale o da parte di piromani;
- eliminare ogni altro prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;
- prevenire inconvenienti di carattere igienico sanitario;

Ritenuto di dovere emanare giusto provvedimento nei riguardi dei proprietari o aventi diritto per la pulizia e bonifica dei terreni incolti a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità, se ne rappresenta la necessità al Sig. Sindaco, al fine dell'emissione di apposita ordinanza a cui bisogna dare attuazione entro il termine perentorio del 15 giugno.

La P. O. del Servizio

Ing. M. Di Lorenzo del Casale

Signature Not Verified

Signed by Margherita Di Lorenzo Del Casale

on 21/05/2021 15:56:13 CEST

Il Dirigente del Servizio P.C.

Il Capo Area

(Ing. Dario Di Gangi)

Signature Not Verified

Signed by Dario Di Gangi

on 21/05/2021 16:04:43 CEST

IL SINDACO

- Considerato lo stato di potenziale pericolo, derivante dalla presenza di appezzamenti di terreno in stato di abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea, ricadenti nel territorio comunale che, a causa delle aumentate temperature ambientali tipiche della stagione estiva, diventano facilmente infiammabili e habitat ideale per la proliferazione di insetti responsabili di malattie epidemiche;
- Ravvisata la necessità di assicurare la pulizia di detti terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevenendo così fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico sanitario;
- Considerato che dette azioni convergono sull'efficacia degli interventi di disinfestazione e derattizzazione programmati da questa Amministrazione comunale;
- Considerato che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli d'incendio;
- Visti gli articoli 423, 423 bis, 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- Vista la Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 che disciplina il "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
- Visto il Decreto Assessore Regionale Territorio e dell'Ambiente n. 117/Gab. del 20/7/2011 inerente alla "Cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi" e "Provvedimenti per la prevenzione degli incendi";
- Vista la Determina Sindacale n. 96 D/S 04/07/2008, con la quale è stato adottato il vigente "Piano di Protezione Civile derivante dal rischio d'incendio d'interfaccia" e l'istituzione di un presidio operativo dedicato ai fini di una tempestiva risposta in caso di emergenza di incendio di interfaccia;
- Rilevato che nel territorio comunale sono presenti anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso e/o all'interno del centro abitato, terreni incolti e infestati da sterpi e arbusti che possono essere facile strumento di propagazione del fuoco;
- Rilevato che, dal *15 ottobre al 15 giugno* ai sensi del D.lgs. 152 del 2006 e come modificato dal D.L. n. 91 del 2014, è ammessa l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (volumetria apparente) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del suddetto D.lgs. da effettuare nel luogo di produzione, in quanto ciò costituisce normale pratica agricola utile al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti.
- Visti l'art. 54, lettera c) del decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- Ritenuto di dover emanare apposita Ordinanza Sindacale per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità;
- Sentito il Dirigente del Servizio Protezione Civile;

ORDINA

Ai proprietari o aventi diritti reali, di terreni ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere a proprie cure e spese, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della presente all'albo pretorio c/o casa comunale:

- 1) Alla relativa pulizia e bonifica dei suddetti terreni dalle sterpaglie, vegetazione secca in genere o di qualunque altro materiale che possa essere fonte di incendio.**
- 2) Alla realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità dei fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo, avente la larghezza di 20 metri.**

Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di strade si dovranno fare carico della pulizia delle scarpate pertinenti le stesse vie entro il termine suddetto.

VIETA

- a) A chiunque, nel periodo 15 giugno – 15 ottobre, di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso.**
- b) A chiunque, nel periodo 15 giugno -15 ottobre e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville.**
- c) Fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;**
- d) L'uso di fuochi d'artificio in occasione di feste o di solennità, senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e comunque in aree diverse da quelle appositamente individuate in autorizzazione;**
- e) Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.**

La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle Leggi nazionali, regionali, e del Regolamento Comunale.

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento, se non costituiscono reati più gravi, saranno punite come previsto dall'art. 7- bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 introdotto con l'art. 16 della Legge n. 3 del 2003 con le seguenti sanzioni amministrative:

- 1) Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 168,00 a euro 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada.**
- 2) Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 a euro 258,00 così come previsto dall'art. 40 comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16.**
- 3) In caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, per le violazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 giugno – 15 ottobre, la sanzione amministrativa minima euro 1.032,00 e massima di euro 10.329,00 in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353.**

INVITA

- Chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale, di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante il numero 1515, ai Vigili del Fuoco mediante il numero verde 115 e/o alle autorità di P.S. e CC.;
- a Prefettura, di dare seguito alla presente ordinanza, per quanto riguarda la competenza degli organi di Polizia.

DETERMINA

- Di dare mandato al Dirigente del Servizio Protezione Civile al fine di dare corso alle Direttive del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, per istituire un “Presidio Operativo”, anche tramite il coordinamento dell’istituto di pronta reperibilità di questa amministrazione con l’ausilio della sala operativa del comando di Polizia Municipale, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, per un’azione di prevenzione e pronta risposta utile a fronteggiare l’emergenza incendi d’interfaccia, il quale sarà composto possibilmente da personale del Servizio Protezione Civile e organizzato secondo una turnazione che garantisca la reperibilità per tutto il periodo.
- Di demandare al Comando di Polizia Municipale e, tramite la Prefettura, alle forze di Polizia di Stato, Carabinieri e Corpo Forestale, la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività di controllo del territorio. Inoltre, il Comando di Polizia Municipale dovrà supportare il Servizio Protezione Civile per il rapido accertamento dei soggetti inadempienti al presente provvedimento, proprietari/responsabili dei terreni in stato di abbandono;
- Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza anche mediante la pubblicazione nel sito del Comune, l’esposizione della stessa in tutte le sedi decentrate dell’amministrazione comunale e alla notifica agli istituti di pronta reperibilità dell’amministrazione.
- La Segreteria Generale avrà cura di trasmettere la presente ordinanza presso tutte le Circoscrizioni, le sedi decentrate e gli uffici dell’Amministrazione per l’affissione in bacheca.

Ai sensi della Legge n°1034 del 06.12.1971 e della Legge Regionale n° 10 del 30.04.1991, art. 3 comma 4, avverso alla presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro gg.60 (sessanta) dalla pubblicazione.

Si invia il presente provvedimento alla Prefettura di Palermo, affinché venga diramato a tutte le forze dell’ordine le quali sono invitate a verificare per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 650 C.P., l’osservanza allo stesso, procedendo quindi a tutti gli adempimenti consequenziali.

Il responsabile del procedimento resta individuato nella persona dell’Arch. Salvatore Mereu di stanza presso il Servizio di Protezione Civile del Comune di Palermo mail s.mereu@comune.palermo.it tel. 091 740 1515.

IL SINDACO

Leoluca Orlando

Signature Not Verified
Signed by Leoluca Orlando
on 24/05/2021 10:37:25 CEST

